

# STATUTO ASSOCIATIVO

---

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE -FINALITÀ .....	1
Art 1. Denominazione e sede .....	1
Art 2. Finalità .....	2
Art 3. Carattere e tipologia dell'associazione .....	2
TITOLO II - PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE.....	3
Art 4. Dotazione patrimoniale.....	3
Art 5. Quota associativa .....	3
Art 6. Rendiconto economico e finanziario .....	4
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	4
Art 7. Organi dell'associazione .....	4
Art 8. Associati .....	4
Art 9. Adesione associati.....	5
Art 10. Perdita qualifica di associato.....	5
Art 11. Assemblea degli associati .....	5
Art 12. Accesso ai documenti associativi.....	7
Art 13. Consiglio Direttivo.....	7
Art 14. Il presidente .....	8
Art 15. Il Tesoriere.....	8
Art 16. Il Segretario .....	9
TITOLO IV - NORME FINALI .....	9
Art 17. Regolamento e altre norme applicabili .....	9
Art 18. Durata e scioglimento.....	9

## TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE -FINALITÀ

### **Art 1. Denominazione e sede**

Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "GENERAZIONE MUSICA", di seguito detta anche "Associazione".

Qualora l'associazione in futuro si iscrivesse al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) potrà aggiungere alla propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

La sede associativa è stabilita in Bracciano (RM), via Colle del Lago, n. 2. La sede associativa potrà essere spostata in altra sede, senza necessità di variare il presente statuto.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## **Art 2. Finalità**

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale ed organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lettera i) del D.lgs. 117/2017), nello specifico:

- valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multi-religiosa e della solidarietà fra i popoli attraverso la promozione e la diffusione della musica e dell'arte in generale;
- promozione dei diritti di cittadinanza, di uguaglianza e pari opportunità attraverso la diffusione della musica e dell'arte in generale;
- affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente
- organizzazione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, convegni, concorsi, dibattiti, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica ed alla promozione della cultura come progetto educativo.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti, associazioni e fondazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

## **Art 3. Carattere e tipologia dell'associazione**

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

L'associazione ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione assume la forma di "associazione non riconosciuta" ai fini del codice civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Tutte le attività dell'associazione si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale, e gli eventuali compensi percepiti sono da assimilarsi a contributo per l'attività sociale (o statutaria) dell'associazione (operazione non soggetta ad imposta in base all'art. 4, IV e V comma DPR 633/72 e successive modificazioni).

Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

Eventuali utili conseguiti dall'associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

## **TITOLO II - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

### **Art 4. Dotazione patrimoniale**

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art 5. Quota associativa**

L'associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi associati e da terzi.

Tutti gli associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'associazione.

La quota associativa è determinata nell'ammontare e nella periodicità dal Consiglio Direttivo, ed approvata dall'Assemblea degli associati.

La quota associativa non è frazionabile, trasmissibile né rivalutabile.

#### **Art 6. Rendiconto economico e finanziario**

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

### **TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art 7. Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono i singoli associati, l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo ed il presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ed è garantito il rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

#### **Art 8. Associati**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo-statuto, nonché le persone fisiche ammesse a farne parte con le modalità indicate nel presente statuto.

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone maggiorenni (che hanno compiuto il diciottesimo anno di età), senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione e che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Gli associati hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione ed esercitare i poteri di controllo stabiliti dalle leggi;
- accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, nonché di consultare i verbali dei lavori;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità. Gli associati hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non

può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo

### **Art 9. Adesione associati**

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato.

La richiesta dell'aspirante associato deve essere effettuata per scritto ed indirizzata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tempo 15 gg. per deliberare riguardo la richiesta di associazione presentata, e dovrà in ogni caso dare una risposta scritta, comunicandola all'aspirante associato e motivando l'eventuale diniego.

L'aspirante associato ha il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci ed essa ha l'obbligo di pronunciarsi nella prima convocazione utile.

### **Art 10. Perdita qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di espulsione viene notificato al socio con lettera con ricevuta di consegna (raccomandata R.R. o PEC), il quale ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La delibera dell'Assemblea è impugnabile presso l'autorità giudiziaria entro sei mesi.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

### **Art 11. Assemblea degli associati**

L'Assemblea è formata da tutti gli associati ed è il massimo organo deliberante. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea ha il compito di:

IN SEDE ORDINARIA

- delineare le attività associative in via preventiva, affidandone al presidente la responsabilità per l'esecuzione materiale;
- approvare il rendiconto economico consuntivo;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- approvare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### IN SEDE STRAORDINARIA

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso (assemblea richiesta da un decimo degli associati) il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano, a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere Assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

## **Art 12. Accesso ai documenti associativi**

Tutti gli associati hanno diritto di accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, nonché di consultare i verbali dei lavori.

L'accesso a tali documenti può essere richiesto da qualsiasi socio, tramite comunicazione scritta diretta al Presidente, il quale entro 15 gg. disporrà, anche tramite consigliere delegato, riguardo i tempi ed i modi dell'accesso.

Il socio potrà consultare i documenti presso la Sede sociale e non potrà avere copia dei documenti e non potrà fare delle foto ai documenti medesimi.

Il socio dovrà firmare una "ricevuta" in cui dichiara di aver preso visione del contratto e di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovrà in alcun modo divulgarle.

## **Art 13. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, nel senso che ad esso spetta dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Tale organo si compone di 4 membri compreso il presidente dell'associazione che ne è membro di diritto e ne assume la direzione. I componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese nei limiti previsti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo competono:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima. La convocazione della riunione può essere fatta mediante comunicazione spedita o consegnata a mano, a mezzo fax o posta elettronica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta e i suoi atti di gestione devono essere annotati nell'apposito Registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Art 14. Il presidente**

Il presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dall'associato di età più elevata.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del codice civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

Fra i poteri del presidente rientrano inoltre:

- quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro associati o a terzi.
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'associazione, verso terzi e la pubblica amministrazione, enti locali e privati.
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
- stare in giudizio per conto e a spese dell'associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art 15. Il Tesoriere**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente all'esercizio finanziario. Cura la redazione del libro cassa sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

**Art 16. Il Segretario**

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e trascrive sugli appositi libri.

**TITOLO IV - NORME FINALI**

**Art 17. Regolamento e altre norme applicabili**

L'associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per perseguire gli scopi statuari e per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

**Art 18. Durata e scioglimento**

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di scioglimento, su indicazione e con decisione del Consiglio Direttivo, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a favore di attività istituzionali statutariamente previste.